



Città di Chioggia

città d'arte

SETTORE SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO \ Servizio Commercio

Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n.264 Palazzo Morari

Tel. 041 5534992 Fax 041 5534962

Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo

Resp. Procedimento e Istruttoria: D.ssa Sara Monaro

**AUTORIZZAZIONE n. 9312 PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DI
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER NATANTI**

IL DIRIGENTE

premesso che la ditta GIANNI PETROLI S.R.L., con sede in Chioggia Via Saloni n.32/d e C.F.:00562610279, risulta titolare del permesso a costruire n. 67 del 16/04/14 e dell'autorizzazione petrolifera n.4250 del 16/04/14 per l'adeguamento igienico sanitario ed il potenziamento di impianto nautico privato di distribuzione carburanti per natanti, ubicato in Località Saloni 32/D;

atteso che la ditta interessata ha presentato a questa Amministrazione per l'impianto distributori carburanti suindicato richiesta di esercizio provvisorio (prot.n.27685 del 10/06/14) e richiesta di collaudo (prot.n.27684 del 10/06/14), allegando tutta la documentazione tecnica prescritta dalla normativa vigente in materia;

preso atto dell'attestazione rilasciata dal Settore Territorio Servizio Edilizia Privata in data 04/07/2014, relativa all'agibilità dell'impianto;

richiamati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.9 della Legge Regionale 23/10/03 n. 23, i quali prevedono:

"... 1. Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, quelli trasferiti (i) quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta da:

- a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;
- b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;
- c) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato;
- d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;
- e) un rappresentante dell'Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio.

2. La commissione di collaudo effettua, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, la verifica quindicennale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sull'idoneità tecnica e fiscale degli impianti, anche ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

3. In attesa che la commissione di cui al comma 1 abbia effettuato il prescritto collaudo, il sindaco, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, autorizza l'esercizio provvisorio dell'impianto di carburante o della parte oggetto di modifiche, senza pregiudicare la validità della relativa autorizzazione.

4. L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- b) richiesta al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio da parte del titolare del certificato di prevenzione incendi o del suo aggiornamento unitamente alla dichiarazione di inizio attività;
- c) impegno da parte del titolare all'osservanza delle eventuali prescrizioni e condizioni di esercizio imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- d) dichiarazione del titolare attestante che la composizione finale dell'impianto, a partire da quella dell'ultimo collaudo utilmente effettuato, è conforme a quella risultante dai provvedimenti autorizzativi rilasciati e alle modifiche realizzate sulla base delle comunicazioni al comune."



Città di Chioggia *città d'arte*

visto il decreto del sindaco n. 8/2013 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

VISTO il D.P.R. 24/07/77, n. 616;

VISTA la Legge Regionale 23/10/03, n. 23;

VISTA la D.G.R. del 26/05/04 n. 1562;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

A U T O R I Z Z A

la ditta **GIANNI PETROLI S.R.L.**, con sede in Chioggia Via Saloni n.32/d e C.F.:00562610279, **all'esercizio provvisorio dell'impianto nautico privato di distribuzione carburanti per natanti in Località Saloni 32/D.**

L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per una sola volta.

La composizione dell'impianto è la seguente:

| COLONNINE DI EROGAZIONE | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 1. | Marca | Modello | Matricola o serie MD | Carburante (*) | Tipo (**) | Collegato al serbatoio nr. |
| 1 | TOKHEIM | QUANTIUM 210 | D1417033 | SSPB/G | D | 1-2-3 |
| 2 | TOKHEIM | QUANTIUM 210 | D1417034 | SSPB/G | D | 1-2-3 |

(*) escluso GPL e METANO (***) S = singolo; D = doppio; M = multiprodotto;

| SERBATOI | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|---------|
| n. | Capacità totale (mc) | Capacità settore (mc) | Prodotto (*) | Marca e tipo | Matricola | Doppia camera | Note |
| 1 | 10 | 10 | SSPB | CEMIN EUTOTANK | 13966/1 | SI | |
| 2 | 25 | 25 | GASOLIO | CEMIN EUTOTANK | 13965 | SI | |
| 3 | 15 | 15 | SSPB | CEMIN EUTOTANK | 13966/2 | SI | |
| 4 | 80 | 80 | GASOLIO MOT. | | | NO | ESTERNO |
| 5 | 80 | 80 | GASOLIO MOT. | | | NO | ESTERNO |
| 6 | 34 | 34 | DISMESSO | | | NO | ESTERNO |

Nonché un serbatoio metallico interrato da mc. 460 Kg Destinato al contenimento dell'olio esausto



Città di Chioggia

città d'arte

(*) escluso GPL e metano

Oli Lubrificanti

Deposito di olio lubrificante , in confezioni originali sigillate nell'apposito magazzino annesso **per un quantitativo massimo di** _____ 05.00 _____ mc.

Per cui la capacità complessiva dell'impianto risulta di _____ 215.0 _____ mc., a parte l'olio esausto.

Si dà atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti il T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal suo rilascio.

Chioggia, il 04/07/2014



IL DIRIGENTE
Dott. Michele Tiozzo